SULLA RISICOLTURA, PENSIERI DEL PROFESSORE LEONARDO...

Leonardo Galli, Benedetto Trompeo

SULLA RISICOLTURA

PENSIERI

DEL PROFESSORE

LEONARDO GALLI

susseguiti da brevi appunti

INTORNO

ALLO SCHEMA DI LEGGE

SULLA RISICOLTURA

DEL COMMENDATORE DOTTORE

BENEDETTO TROMPEO

PRESIDENTE DELLA R. ACCADEMIA DI MEDICINA DI TORINO

TORINO
TIPOGRAFIA G. FAVALE E COMP.
1863.

SULLA RISICOLTURA

A SUA ECCELLENZA IL MINISTRO D' AGRICOLTURA E COMMERCIO.

Un' ubertosa coltivazione, sorgente di territoriale ricchezza è quella del riso; però le condizioni nelle quali si ottiene questo prodotto non sono in ogni caso indifferenti per l' incolumità delle popolazioni, nè per le asciutte colture: e tale ricchezza di prodotto ha sospinto sempre i coltivatori a creare quelle condizioni d' insalubrità; che accompagnano lo sviluppo del riso; da ciò le apprensioni delle moltitudini, che si commosrero non solo contro gli abusi, ma anche contro le tollerabili coltivazioni; da ciò i provvedimenti dei governi, che hanno sempre accennato o a diffidenze o a proibizioni. Difatti sul principiare del 1600 Carlo Emanuele I circondava le concessioni con tali cautele che *derogava le deroghe* alla legge che esso medesimo avesse potuto accordare: difatti per grida e leggi ripetute dal 1595 al principio del 1850 si proibiva

sempre ogni coltura di riso nella Legazione bolognese: difatti finalmente le Repubblica lucchese sopprimeva con editto del 1612 tutte le risaie esistenti nel territorio.

Ma gli studi e le osservazioni successive condussero ad una più mite legislazione, desiderandosi che le norme destinate a tutelare il benessere dei popoli conciliassero la pubblica con la privata utilità e in questo intendimento si videro pubblicate la legge del vicerè d' Italia del 1809: quella di Vittorio Emanuele I del 1814: l' altra controsegnata da monsignor Frosini del 1816, le quali dimostrano che non ostante i grandi abusi introdotti in cotesta coltivazione il legislatore amò meglio regolare che sopprimere. Ciò non pertanto queste leggi non essendo nè esplicite, nè complete abbastanza a causa del timore di ledere senza un manifesto bisogno il diritto di proprietà, nacque una certa tolleranza, e questa è stata mai sempre soverchiata dalla avidità dei coltivatori. Quindi nuovi lamenti di popolazioni appoggiati dalle opinioni di uomini competenti, e di consessi scientifici, quindi il bisogno di nuovi studi, di nuova legislazione.

E però in Piemonte, che è stata la prima parte d' Italia a possedere quelle libere istituzioni le quali permettevano che si discutessero pubblicamente i veri interessi sociali, in Piemonte la legge sulle risaie ha offerto dal 1849 in poi materia a lavori parlamentari non ancora portati a compimento. Mentre si attende che una saggia e ponderata discussione dia una stabile e conveniente forma alle proposte che l'E. V. stimerà sottoporre al Parlamento, potrà essere benignamente accolto dall' E. V. il lavoro che il sottoscritto si permette di presentarvi.

Questo ha per iscopo di suggerire i mezzi onde conservare una ricca produzione, compatibilmente però con la pubblica salute e senza danno delle asciutte coltivazioni; è il risultato dello studio comparativo delle legislazioni Piemontese, Lombarda, Toscana e Romagnola sulle risaie, è l'espressione delle osservazioni raccolte sulle risaie Toscane per ordine del Governo, nel periodo non interrotto di undici anni. Innanzi però di entrare in particolari di codesto lavoro, che ha forma di progetto di legge, occorre di rammentare:

1. Che le risaie si eseguiscono adesso;

a) In terreni asciutti;

b) In terreni vallivi o paludosi suscettibili di colmata:

c) In terreni acquitrinosi e capaci di colture di primavera;

d) In terreni paludosi ed ove non sarebbe possibile altra coltivazione;

2. Che dopo il suolo è l'acqua l' altro alimento indispensabile allo sviluppo della pianta del riso; la quale acqua in quantità più o meno considerevole ne bagna sempre il piede, non venendo tolta che per breve tempo e a variabili intervalli. Ora trascurata anche la diversa influenza della differente composizione del suolo, si genera nelle acque artificialmente o naturalmente stagnanti, esposte all'aria libera, ai raggi del sole, nella calda stagione un'innumerevole ed inconcepibile quantità d' animali microscopici di dilicatissima struttura, che nei prosciugamenti anche brevi, e per la sola evaporazione delle acque, periscono, si decompongono e danno luogo ad una infezione atmosferica.

Ciò posto, le risaie eseguite nei terreni asciutti deteriorano le condizioni di salubrità di quei luoghi e l'abito malsano di tali vicinanze conferma le previsioni della scienza. Laonde una buona legislazione dovrà circondare da tali e tante precauzioni i permessi di risaie ne' luoghi asciutti da renderne difficilissima l'esecuzione, e però esigerà tanto più grandi distanze dai luoghi abitati quanto maggiore sarà la popolazione riunita, essendo i grandi centri origine di più grande insalubrità dei piccoli; esigerà copia considerevole di acqua, completa separazione della risaia dalle altre colture, limite nell' estensione superficiale onde la risaia sia una piccola frazione in confronto del terreno destinato alle asciutte coltivazioni eseguite nelle annesse pianure, e breve periodo di coltivazione di riso alternato con lungo esercizio di altre asciutte colture.

Le risaie introdotte nei terreni palustri e suscettibili di colmata saranno in tal modo di bonificamento da rendere inutile qualunque dimostrazione. Solamente tale è il maggior prodotto della risaia in paragone delle asciutte coltivazioni che i proprietarii dei terreni suscettibili di colmata impediscono con ogni artifizio quell' elevazione del suolo che sarebbe tanto vantaggiosa alla pubblica salute ed all' agricoltura. E

però interessa che la legge obblighi sotto gravi pene i proprietarii a profittare delle torbe che servono a colmare, stabilisca il tempo e la durata dell' immissione delle torbe e ne faccia rigorosamente e scrupolosamente sorvegliare l' esecuzione.

Fortunatamente per l'Italia, noi abbiamo un'estensione considerevole di terreni già coltivati a risaia, i quali si troverebbero in condizione di essere più o meno sollecitamente bonificati; tali sono le risaie eseguite lungo il Reno, nel Bolognese; tali quelle del Lodigiano e Cremasco lungo il Serio; tali quelle delle Marche nelle provincie d'Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli solcate da numerosi torrenti; tali finalmente quelle esistenti in Toscana nel compartimento lucchese sulla sinistra del fiume Camajon.

Le ultime due categorie di terreni nei quali si effettua la risaia sono per loro stessi, quantunque diversamente, insalubri da render difficile una precisa loro separazione, difficilissimo stabilire la misura dove la insalubrità della risaia equivalga a quella naturale del terreno. L' ammissione o l' esclusione della risaia da queste due specie di paduli è d' imbarazzante decisione, per cui l'opinione di un uomo solo non basta nè a bilanciare i desiderii dei richiedenti, nè a render certi che l' esercizio di un diritto non venga ristretto per un vano sospetto. Aggiungasi essere appunto in questi terreni che le pratiche agrarie producono un' eguale nociva influenza tanto nelle asciutte quanto nelle umide colture. Laonde in faccia a quest' eguale pericolo è da valutarsi il vantaggio economico del maggior correspettivo, più ricco, cioè nelle umide che nelle asciatte coltivazioni. È duopo quindi in questi casi mettere a contributo la capacità di molti formando delle Commissioni speciali per ogni compartimento ove esistono o si chiedono risaie, e sarebbe per essere forse meno utile attribuire queste operazioni alle Deputazioni comunali o provinciali di quello che farne un ufficio stabile e proporzionatamente retribuito, perchè questo ramo di vigilanza esige un'uniformità di principii che non è sperabile in ufficiali rinnovati al volgere di ogni anno, e perchè un incarico temporario e gratuito non infonde nell'animo di colui cui è affidato quel desiderio di studio, quel sentimento di dovere che anima coloro che disimpegnano un servizio retribuito.

Finalmente sembrerebbe al sottoscritto savio e previdente pensiero quello di ordinare un' ispezione di tutte le risaie del Regno e determinare la categoria del terreno nel quale si trovano praticate, onde, prima che si riprendano le discussioni parlamentarie possano essere prestabilite quelle regole transitorie, che sieno atte a render meno sentito il passaggio dalle attuali norme a quelle costituenti un regime più rigoroso, cioè più rassicurante per la pubblica salute e per l' agricoltura.

Nel rassegnare all' E. V. l' unito disegno di legge, ecc. ecc.

Lucca, 31 agosto 1861.

Prof. **LEONARDO GALLI.**

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1. Nessuno in avvenire potrà convertire terreno in risaia senza un permesso governativo.

Art. 2. Il permesso di stabilire una risaia non potrà essere accordato che nelle seguenti condizioni:

PRIMA CLASSE.

Per le risaie da eseguirsi in terreni asciutti.

Art. 3. Il terreno da coltivarsi a riso dovrà essere distante chilometri otto dalle città al disopra di 50 mila individui, 5 da quelle sopra i 20 mila, chilometri 3 da qualunque altro centro di popolazione.

Art. 4. Le distanze prescritte dall' articolo precedente si prendono in linea retta partendo, nei Comuni forniti di circonvallazione murata, dalle mura che li circondano, e nei Comuni che non hanno circonvallazione murata, dall' ultima casa che fa parte delle abitazioni aggregate componenti il centro del Comune.

Art. 5. La superficie del terreno coltivabile a risaia non potrà superare per ciascun proprietario la decima parte della superficie pianeggiante coltivabile a cereali appartenenti al medesimo.

Art. 6. La durata della coltivazione permessa non potrà essere superiore ad anni cinque, nè potrà ripetersi sul medesimo terreno se non che dopo trascorsi anni dieci.

Art. 7. La risaia permessa dovrà essere circondata da un argine più robusto degli altri, che limitano le aiuole o caselle della coltivazione, lungo l'esterna faccia del quale sarà scavata una fossa della necessaria profondità e larghezza da prevenire i danni della filtrazione delle acque proprie alla risaia.

SECONDA CLASSE.

Risaie da eseguirsi in terreni palustri o vallivi suscettibili di colmata.

Art. 8. Un terreno paludoso assai elevato, atto a coltivazione di primavera, potrà essere convertito in risaia quando abbia nelle vicinanze un torrente o fiume capace a bonificarlo col mezzo delle torbe.

Art. 9. La risaia concessa come mezzo di colmata sarà circondata con argini robusti bastevoli non solo a sostenere le acque di irrigazione, ma ben anche quelle di bonificamento.

Art. 10. Nelle risaie in colmata verranno introdotte regolarmente le torbe dal 1° ottobre a tutto il 30 aprile.

Art. 11. Il permesso di far risaia nei terreni sottoposti alle colmate cessa appena questi sieno capaci di dare un prodotto di asciutta coltura.

TERZA CLASSE.

Risaie da eseguirsi in terreni paludosi o vallivi.

Art. 12. Potrà convertirsi in risaia un terreno paludoso o vallivo risultante da torba più o meno elaborata mista con diversa quantità di terra, la superficie del quale per la naturale sua depressione, rimane sommersa fino a primavera inoltrata.

Art. 13. La durata di questa specie di risaie non potrà oltrepassare il periodo di anni dieci.

Art. 14. Qualora il terreno nelle condizioni di cui sopra venga ad essere emerso dalle acque sul principio della primavera e sia costituito da una mescolanza di materiali nei quali predomini la terra sulla torba, allora sarà negata la risaia affinchè si destini a coltivazione asciutta.

Art. 15. Tutte le tre classi delle risaie superiormente descritte non potranno permettersi se non siano provvedute di una quantità di acqua perenne sufficiente alla loro irrigazione.

Art. 16. Le domande di coltivazione del riso saranno dirette ed esibite al Prefetto della provincia e documentate come appresso:

a) La domanda sarà firmata dal richiedente;

b) Conterrà la mappa e le misure del terreno che si chiede convertire a risaia;

c) Indicherà la sezione o circondario ove trovasi collocato ed i nomi dei proprietarii confinanti;

d) Dichiarerà quale sia la sorgente dell'acqua che intende usare per l'irrigazione e quanta ne sia la portata in un minuto primo; farà conoscere il tragitto del canale irrigatorio e di quello da scarico;

e) Dimostrerà, quando si tratti di risaie concesse per colmata, con quali mezzi sia per operare il bonificamento senza recar danno ai proprietarii limitrofi.

Art. 17. Le domande per coltivazione di riso saranno accompagnate dal deposito nella cassa della Prefettura della somma reputata necessaria dall'Autorità governativa a far fronte alle spese degli studi e verificazioni.

Art. 18. Ogni domanda di coltivazione con tutte le specificazioni relative sarà stampata a spese del richiedente ed affissa nei giorni e nei luoghi di ordinaria pubblicazione delle leggi.

Art. 19. Ognuno è ammesso a fare opposizione o eccezione alla domandata coltivazione del riso entro il periodo di giorni dieci dalla data della notificazione.

Art. 20. In quelle provincie ove attualmente esiste la coltivazione del riso o nelle quali verrà richiesta, sarà nominata dal Governo una Commissione speciale per le risaie composta da due notabili individui, da due medici e da un ingegnere o agronomo.

Art. 21. Trascorso il termine dei giorni 10, di cui all'art. 18, il Prefetto rimetterà alla Commissione la domanda di risicoltura e le carte relative perchè esamini la domanda, proceda a tutte le necessarie verificazioni e riferisca in proposito.

Art. 22. La relazione della Commissione sarà ostensibile ad

ogni interessato, che potrà chiederne dal Prefetto comunicazione autentica.

Art. 23. Riuniti gli atti di cui agli articoli 18 e 20, il Prefetto con i consiglieri stabiliranno se possa accordarsi o debba ricusarsi il chiesto permesso di coltivazione del riso.

Art. 24. La concessione o permesso sarà sempre temporario, avendo principio dal giorno della decisione del Prefetto per continuare il tempo, di cui agli articoli 6, 11, 13.

Art. 25. Ottenuto il permesso d'introdurre la coltura del riso nel terreno esibito, rimane a cura della Commissione la sorveglianza dell'esecuzione delle condizioni imposte dalla presente legge.

Art. 26. Ciascheduna Commissione stabilirà col mezzo di regolamenti speciali le cautele necessarie alla salubrità delle abitazioni degli operai, l'ora del principiare e dello smettere del lavoro, l'età minima dei lavoranti, le misure degli argini e fosse di circonvallazione, la quantità dell'acqua che occorrerà per ogni minuto primo nelle singole risaie, il tempo dell'espurgazione dei canali immissari ed emissari, e tutte le altre pratiche e discipline le quali stimerà opportune a vantaggio della pubblica salute e delle asciutte colture.

Art. 27. La Commissione riceverà delle indennità, che saranno proporzionali alle operazioni eseguite, le quali verranno stabilite dal Prefetto.

Art. 28. Nel caso sia negato il permesso dal governo locale, il richiedente la risicoltura potrà ricorrere al Governo centrale, accompagnando il reclamo con tutte quelle osservazioni e documenti che stimerà utili ad appoggiare la sua domanda.

Art. 29. Il Ministro d'agricoltura e commercio invierà l'Ispettore delle risaie del Regno ad esaminare i terreni esibiti per la risicoltura e presa cognizione di tutto quanto è indicato agli articoli 18, 20, 22, 27 promuoverà la definitiva risoluzione del R. Governo.

Art. 30. Tutte le spese rese necessarie per l'esecuzione della presente legge saranno proporzionatamente ripartite ogni anno sulle coltivazioni del riso per ciascuna provincia.

Art. 31. Chiunque coltiverà una porzione qualsiasi di terreno a risaia senza aver chiesto ed ottenuto il relativo permesso, oltre la soppressione della risaia pagherà una multa di L. .....

Art. 32. Chi oltrepasserà nella coltivazione del riso i confini delle superficie che gli sono state concesse, oltre la soppressione, sarà sottoposto ad una multa di L. .....

Art. 33. Sono solidariamente obbligati al pagamento delle multe tanto il proprietario, quanto il fittaiuolo delle risaie, senza che il primo possa allegare l' ignoranza del fatto.

Art. 34. Chi taglierà argini o cambierà in qualsiasi modo il naturale andamento delle acque, sarà condannato in una multa di L. .....

Art. 35. I contravventori, oltre alla penalità sopra stabilita, saranno anche assoggettati alle spese incontrate per la remozione dell'abuso, quanto per quelle di procedura.

Art. 36. I processi verbali delle trasgressioni saranno eseguiti a cura delle autorità comunali, secondo le norme consuete.

Art. 37. Può l' imputato aver copia a sue spese del processo verbale ed essere abilitato a dare le sue discolpe in iscritto entro il termine di gioni 15, dirigendo i suoi reclami al Prefetto.

Art. 38. Il Consiglio del governo locale legalmente radunato assolve od applica le multe prestabilite e la deliberazione è scritta al seguito del processo verbale.

Art. 39. In qualunque caso di abuso arbitrario, o contravvenzione, la Delegazione, anche pendente la procedura, può ordinare la demolizione dei manufatti, e la restituzione delle cose nello stato primitivo.

Art. 40. Le multe si applicano per un terzo a favore dei denuncianti e gli altri due terzi si versano nella cassa della Prefettura.

Art. 41. Tutte le leggi, regolamenti o consuetudini vegliate fino al presente giorno sono abrogate.

Brevi appunti intorno allo schema di legge sulla risicoltura, letto dal prof. Galli nell' ordinaria tornata dell' Accademia R. di Medicina di Torino, li 15 maggio 1863.

Il proposto schema di legge intorno a questo così grave e complesso argomento è per ogni verso degno di conscienzioso e ben meditato esame, onde cercar modo di conciliare, per quanto si può, i diritti e gl' interessi dell' igiene pubblica con quelli della particolare industria, non meno che per dar fine in parte almeno alle continue lagnanze, che in ogni tempo vennero mosse contro la risicoltura e le coltivazioni umide: lagnanze queste, che non mai vennero fatte verso la coltivazione di altri cereali non meno fruttiferi e di così proficua alimentazione, che può ben reggere al confronto di quella del riso, che scarseggia di principii plastici.

La legge proposta dal Galli è troppo vaga nè sufficientemente tutela gli interessi sanitarii; giacchè è difficile di stabilire una legislazione uniforme per tutto il Regno d'Italia; inoltre pare quasi che il Galli non abbia abbastanza considerato la savia sentenza di Virgilio, che *non omnis fert omnia tellus*, e che i latifondi hanno perduto l'Italia, com' ebbe a notare fin dai suoi tempi il classico Plinio.

Aggiungasi, che la coltivazione del riso venne dagli igienisti posta nella prima classe delle industrie insalubri, e che volendo estenderla anche a terreni per l'addietro adoperati ad esclusiva coltivazione asciutta, non combinerebbe codesta funesta innovazione col volere promuovere e proteggere il *drenaggio* (fognatura) rivolto specialmente a togliere o scemare almeno l'umidità, sorgente di vera malsania. Se si vuole un' Italia forte, robusta, fa d' uopo anzitutto far sì che le risaie siano di molto diminuite e limitate soltanto ai terreni palustri; giacchè i coltivatori delle risaie vanno pur sempre soggetti a gravi infermità prodotte dai miasmi che ne emanano, come dimostra la statistica comparativa delle età, della leva militare, delle malattie e delle morti.

La vita dei risicoltori è breve, cagionevole e si protrae non molto; l'attitudine al lavoro scema ben presto. L'impero della China, in cui grande è la coltivazione del riso, presenta una popolazione in generale difettosa e malsana.

Le distanze ivi fissate dal prof. Galli, di chilometri 8 per la popolazione di 50 mila anime, di 5 per la popolazione di 20 mila, e di 3 per una popolazione minore, sono per ogni verso insufficienti dovendo principalmente, a nostro avviso, tenersi a calcolo la direzione dei venti (1), la vicinanza di montagne, la topografia di ciascuna risaia, varia nelle varie zone, ed alla mancanza dei boschi, in molti luoghi del tutto distrutti senza che siasi punto provveduto al loro rimboschimento, ed al riflesso infine che la salute del ricco della città e del povero del villaggio sono ugualmente preziose, e da valutarsi sì che il porre una distinzione di classi o di popolazioni è un principio assolutamente pernicioso ed antiumano, che il medico, il cui mandato speciale è la conservazione della universale salute, deve sempre a tutta possa combattere ed impugnare od almeno mitigare assai, quando pur troppo nella pratica applicazione si deve discendere a qualche concessione di simil fatta.

Le cautele poi. che esso commenda per antivenire alla nociva influenza delle risaie sull' economia non sono sufficienti, tanto più che i provvedimenti in diverse epoche emanati rimasero sempre illusorii, colpa l' interesse di persone potenti. Egli è anzi da desiderarsi, che i navigli d' irrigazione che vogliono estendersi fra noi non servano poi a moltiplicare le risaie ed a produrre ristagni, che difficilmente. anche colla voluta vigilanza si potranno evitare. Non v' è dubbio, che per dare le concessioni a nuove risaie fa d'uopo ricorrere a persone tecniche e non interessate: acciocchè, trattandosi di provvedimenti proposti dai Consigli sanitarii provinciali e dai Corpi accademici siano mantenuti: così si eviterebbe lo sconcio che avessero a perdere del loro prestigio di autorità, quando i dettami dell' igiene venissero sempre attuati a benefizio dell' umanità, vittima pur troppo sovente del raggiro e di malintesi interessi.

Io convengo adunque:

1. Che le ragioni dell'economia debbano cedere il posto a quelle della pubblica sanità;

2. In qualunque modo si consideri la questione della risicoltura, il medico deve considerarla soltanto sotto quello della salubrità;

3. La questione della risicoltura non potrà e non dovrà risolversi in uno Stato se non col concorso della scienza medica e di quelle persone tecniche o più capaci non interessate e indipendenti;

4. È un fatto, che non si può negare, quello della malsania prodotta dalle risaie nelle terre che erano dapprima applicate alla coltura asciutta.

Non è dunque possibile di ammettere sotto il rapporto medico ed igienico, che una terra asciutta e salubre sia tutta o solo in parte coltivata a risaia per poco o per molto tempo, come si proporrebbe nello schema di legge del prof. Galli.

Se deve farsi una legge sulle risaie e se deve la salute umana apprezzarsi qualche cosa, questa legge dovrà essenzialmente escludere le risaie dalle terre sane e coltivate a vite, a cereali, grano, ecc. Quanto alle altre terre più o meno palustri, più o meno disadatte ad altro genere di colture asciutte, potrà concedersi, mediante le colmate, ecc.

Questo è il caso in cui la scienza solleva un'altra questione del grado comparativo di nocuità fra i terreni insalubri ed incolti, e quelli ridotti a risaia.

Se si vuole risolverla bisogna assumere e ponderare tutti i dati sufficienti per determinare almeno approssimativamente il grado d'insalubrità tanto delle paludi, quanto delle risaie.

Nei suddetti terreni la risaia può essere utile sotto due rapporti: quello di una insalubrità relativamente minore, e quello di un progressivo miglioramento dei terreni stessi. Concedendo le risaie, la legge deve contemplare alcune condizioni, e tra le altre quelle delle colmate e dell'acqua corrente per impedire stagni, causa perenne d'insalubrità e di febbri miasmatiche, come si riscontra spesso lungo le ferrovie costrutte senza avere avuto di mira l'elemento igienico, come in Moncalieri, ecc., ove per li stagni artificiali frequentissime sono le febbri miasmatiche intermittenti.

Ottenuta l'obbliquazione dei terreni paludosi, e questi convertiti in terreni di secca coltura e per questo modo sanificati non si potrebbero di nuovo rimettere a niuna condizione alla

coltura umida anche praticando il drenaggio intermittente da taluno proposto.

Noi professiamo la dottrina della libertà sempre quando la libertà degli uni non vada a ledere quella degli altri. È questa la condizione essenziale della libertà civile, poichè ogni lesione di libertà implica il suo contrario. Tu hai diritto che io non ti faccia del male e tu hai diritto che io non attenti alla tua salute. La legge deve tutelare questo diritto. Invece la legge lo sconosce se mi autorizza a porre in un terreno sano l'insalubre risaia, a porre la malattia ove era la salute, a sostituire l'una all'altra. In questo caso la legge tutela il male, sancisce il male, patteggia coll'onore e colla colpa; la legge cessa di essere la ragione, la verità e la giustizia. Questa è quistione non d'individui, ma di moltitudini, di popolazioni, quindi è quistione risolubile non per provvedimenti privati, ma in forza di pubbliche misure, che sono in mano del potere supremo. Questo potere sottentra alla privata ed individua operosità insufficiente: l'uno comincia dove l'altra finisce, ma non può però con questo avere natura, indole ed aspirazioni diverse. Quindi la legge sanitaria deve pel popolo essere ciò che l'istinto della propria conservazione è per l'individuo.

Riassumendo quanto concerne il progetto del prof. Galli si può ridurre a due riflessioni principali: l'una in merito alle idee propugnate, non nuove e già svolte nel progetto Pepoli presentato al Parlamento, intorno al quale stesso progetto già feci brevi parole nel Giornale della nostra Accademia (*V. fascicolo* 24 *del* 1862): l'altra in ordine allo sviluppo che egli s'accinse dare alle medesime.

La prima riflessione che parmi potersi dedurre si è — non parere ammissibile, che nei terreni salubri, a frumento, si abbia ad estendere la coltivazione del riso nè per breve, nè per lunga durata, nè per poca, nè per molta estensione di terreno. — La seconda, che — ammettendo il prof. Galli la risicoltura, benchè sotto certe condizioni, in ogni terra, sembrerebbe, che il primo articolo della sua legge progettata accennasse non alla proibizione delle risaie, ma alla loro libera coltivazione; e il secondo articolo accennasse le condizioni a cui quella coltivazione resta vincolata. Nel suo progetto di legge non esiste proibizione, ma libertà circoscritta e condizionata.

Del resto io reputo, come già dissi nei precedenti miei articoli, che l'Accademia, facendosi l'organo ed il naturale interprete delle ragioni della igiene, possa e debba trattare questo grave soggetto di attualità, come oggetto di scienza, e fissare perciò una adunanza speciale per esaminare i diversi progetti di legge relativi, un qualche tempo prima che se ne occupi il Parlamento stesso, non fosse altro, per non vedere, che il tornaconto economico venga forse a soffocare il tornaconto della salute pubblica; poichè il sapere ha i suoi diritti, e può dare, quando ha la forza delle ragioni, la sua battaglia al potere.

La libertà di istituire delle risaie non può esistere, se non sia assicurato alla società, che la risaia non verrà a ledere le ragioni della salute, più di quanto il facesse dinanzi la stessa natura palustre del terreno, poichè la salute è il primo capitale, non potendo negli uni esistere un diritto che è contrario al diritto degli altri.

D' altronde l' alimentazione del riso non può reggere al confronto con quella di altri cereali, come grano, ricco di principii plastici, nutritivi, ecc.

Se si calcola l' influenza delle risaie, da tutti riconosciuta più o meno nociva, alle frequenti gravi malattie ostinate, recidive, che produce, paragonate con quanto notasi nelle coltivazioni asciutte e variate contro le quali non mai si ebbero lagnanze, è giuocoforza conchiudere, che sinora non si hanno efficaci provvedimenti, atti a tutelare la pubblica sanità, conciliabili colle esigenze dei grandi e ricchi proprietarii e de'commercianti, che ben sovente non molto badano all' elemento igienico, ma piuttosto al privato loro interesse.

Queste sono le brevi considerazioni, che per intanto ho creduto conveniente di esporre, riserbandomi di dare ancora uno sviluppo maggiore alle medesime, allorchè l'Accademia avrà fissata una speciale adunanza in proposito; persuaso che verrà posta in chiaro questa gravissima quistione risguardante non meno i diritti della scienza igienica che quelli dell'agricoltura e del commercio, tra loro così strettamente vincolati.

BENEDETTO TROMPEO.

30 maggio 1863.

NOTA

(1) L'aria malsana di una risaia mandata dal vento dominante delle risaie su di una città deve colpire un numero di case il quale starà in ragione inversa del numero totale delle case della città medesima, perchè le case stesse debbono farsi usbergo l'una coll'altra contro il vento dominante, epperciò le febbri periodiche prodotte dai miasmi dovranno, variando dal più al meno i centri di popolazione, colpire relativamente un maggior numero di individui nei centri minori.

Alla montagna di Santa Fiora dominano le febbri quando i venti sciroccali portano dalle paludi grossetane gli effluvii miasmatici, luogo per l'addietro salutare, come Salussola antica villeggiatura di Casa Savoia Carignano, ora *Mors sola*; in Oropa, Graglia, luoghi per l'avanti saluberrimi, ora soggetti a febbri miasmatiche maligne.

Gli effluvii morbifici possono essere trasportati alla distanza di sedici miglia toscane, come notò il Salvagnoli, e notasi nelle nostre risaie.

Il compianto Sacchero parlando della mala aria o intemperie della Sardegna, lasciò scritto, che l'influenza dell'intemperie si sente ad una distanza orizzontale di tremila metri e ad una elevazione di 500 in lontananza dalle paludi.

Leggesi nel *Cosmos* di Humboldt, che piccoli infusorii possono essere trasportati passivamente dei vapori ascendenti nelle alte regioni dell'aria, in modo da ondeggiare qualche tempo nell'atmosfera, e ricadono quindi sul suolo, come il polline de' pini: V. Medicina orientale del Puccinotti; la dotta Prolusione del nostro Moris: *De praecipuis morbis Sardiniæ vel a locis, vel ab aere effluentibus*: consultisi in proposito il nostro storico Denina, le Memorie del Mulatera, Guelpa, Buscaglione,

Gramegna e specialmente i nuovi schiarimenti sulle risaie biellesi del medico Destefanis (V. *Giornale della R. Accademia Medico-chirurgica di Torino)*; egli fa notare essere necessario che da uomini dotti e coscienziosi, da medici, agronomi ed ingegneri si esaminino le condizioni topografiche, telluriche, idrografiche de' luoghi; si consideri la ricchezza, la feracità dei paesi, ecc., con provvedimenti che fissino i reciproci doveri e diritti tra il villico e il proprietario con un buon codice rurale, ecc.

Nel programma di concorso dell' Ateneo di Milano del 20 maggio 1863, leggesi il seguente articolo degno di meditazione:

« Cenni intorno alla coltivazione del riso in Italia, del miasma che emana dai terreni coltivati a riso, e quali cause ne favoriscano lo sviluppo; sua diffusione, sua azione perniciosa sull' uomo: quali precetti sono specialmente da osservarsi nella costruzione e coltura delle risaie perchè riescano possibilmente (N. B.) meno nocive: quali individui sono più opportuni per questo genere di lavoro: quali precauzioni debbono usarsi nella loro scelta: quale maniera di vitto e di alloggio devesi prescrivere per conservarli sani. (*Gazzetta del Regno d' Italia* N. 125, 27 maggio 1863).

Questi quesiti, che oggi quasi identici si riproducono, furono agitati nei Congressi degli scienziati d'Italia, e s' espressero voti solenni specialmente da S. A. il Principe Canino-Bonaparte in quello di Lucca (V. *Atti*); si fecero varie riflessioni in seno dei Corpi accademici, e più volte dalla nostra Accademia, che ebbe a proporre un premio di concorso. che fu concesso all' egregio cav. dott. Gaudenzio Gramegna (V. Memoria).

Egli insiste sul concorso di persone tecniche, competenti, non interessate, come leggesi nella *Gazzetta Medica* del nostro Borelli, ma, convien pur dirlo, fu voce nel deserto.

Delle risaie e della loro influenza sull' umana salute. Tipografia Favale 1852.

V. Relazioni sul concorso aperto con programmi del 2 marzo 1843 e 31 maggio 1845 della R. Accademia d' agricoltura di Torino — Intorno all' influenza della coltivazione delle risaie sulla salute umana, Torino, tipografia Chirio e Mina

1847, ecc. Senza far parola di molte altre interessanti pubblicazioni sì antiche che moderne meritevoli di essere consultate e meditate.

Siamo però lieti di potere annunziare che il Gramegna ha testè inviato al Ministero dell' interno un elaborato progetto sulla risicoltura, che, pubblicato, verrà discusso dalla nostra Accademia e preso ad esame anche dai giornali.